



**CASSA MUTUA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA AL PERSONALE
DIPENDENTE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 6.3.60 n.327 G.U. n.96 del 20/04/60)

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita fra i dipendenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i dipendenti degli "Enti Vigilati e in Convenzione", sotto l'alto patrocinio del Ministro, una "Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza", titolo che nel presente Statuto sarà più brevemente indicato con il nome di "Mutua".

La "Mutua" è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ha sede in Roma, via Piemonte n° 39.

Articolo 2

SCOPI

La "Mutua" si prefigge esclusivamente scopi mutualistici assistenziali e previdenziali nei confronti dei Soci, da conseguire secondo le modalità indicate nel presente statuto e negli appositi Regolamenti deliberati dall'Assemblea dei Soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione a tali scopi la "Mutua" assume iniziative intese a elevare il benessere materiale e morale dei Soci.

In particolare essa si propone con riguardo all'aspetto mutualistico assistenziale di:

- concedere sovvenzioni in caso di decesso dei Soci;
- concedere sussidi ai Soci nei casi di comprovato grave stato di necessità e per decesso di familiare;

- erogare un "Premio di Anzianità";
- concedere ai Soci prestiti nello spirito della mutualità e nel rispetto di un apposito Regolamento redatto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere in favore dei Soci iniziative culturali, sportive e ricreative;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa per favorire la socialità e il benessere materiale e morale dei Soci nello spirito della mutualità.

Con riguardo, invece, agli scopi di natura previdenziale, l'Ente si propone di costituire un Conto Individuale di Anzianità, nel quale confluiscono i contributi C.I.A., mensili anticipati, versati da ciascun socio che saranno corrisposti all'atto della cessazione di appartenenza alla "Mutua".

Articolo 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della "Mutua" è costituito:

- a) dalle quote Sociali;
- b) dai Fondi di Riserva Ordinaria, dal Fondo Rischi e specifiche;
- c) da donazioni, lasciti o da ogni altra entrata eccezionale e straordinaria;
- d) da beni mobili e immobili.

Articolo 4

Il patrimonio Sociale della "Mutua" dovrà essere investito secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione per la tutela degli scopi mutualistici perseguiti.

Articolo 5

SOCI

I Soci sono: Onorari, Benemeriti, ed Ordinari.

Sono Soci Onorari il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed i Sottosegretari di Stato delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e giuridiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità mutualistiche ed assistenziali della "Mutua". La qualità di Socio Benemerito viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Ordinari tutti i dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali così come i dipendenti degli Enti Vigilati e in Convenzione, in attività di servizio a tempo indeterminato, che abbiano chiesto ed ottenuto di far parte della "Mutua". Possono essere altresì Soci Ordinari, su loro richiesta, i dipendenti di qualsiasi Pubblica Amministrazione che dipendano funzionalmente dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali o che svolgano,

continuativamente, funzioni già riconducibili al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali o al Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 6

AMMISSIONE

La qualità di Socio si acquisisce dopo l'accettazione delle domande da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'interessato al quale venga notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la mancata ammissione a Socio, ha diritto di avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricezione della notifica.

Articolo 7

QUOTA SOCIALE

Nella domanda il richiedente dovrà esplicitamente impegnarsi al versamento della quota sociale di iscrizione come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il versamento per i soci Ordinari della quota sociale di iscrizione deve essere effettuato secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento.

Per i soci Onorari e Benemeriti la quota sociale è a titolo gratuito secondo le modalità indicate in apposito Regolamento.

L'iscrizione avrà decorrenza dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

La quota sociale d'iscrizione è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 8

DOVERI DEL SOCIO

Il Socio deve:

- a) osservare le disposizioni dello Statuto, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua" ed in particolare:
 - essere in regola con il versamento della quota sociale di iscrizione di cui all'art. 7;
 - provvedere al versamento del Contributo C.I.A. mensile anticipato previsto dall'art. 2;
- c) portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" di aver perduto, per qualsiasi causa, il requisito di dipendente in servizio attivo indispensabile per conservare la qualifica di Socio Ordinario;

- d) comunicare sollecitamente ogni variazione di residenza o di sede di ufficio;
- e) estinguere eventuali prestiti nei termini e nei modi stabiliti;
- f) non danneggiare moralmente e materialmente la "Mutua".

Articolo 9

DIRITTI DEL SOCIO

Il Socio ha diritto secondo quanto stabilito dagli appositi Regolamenti:

- a) di acquisire il Conto Individuale di Anzianità;
- b) di ottenere il Premio di Anzianità;
- c) di chiedere la concessione di sussidi e prestiti;
- d) di beneficiare delle previdenze previste dallo Statuto;
- e) di beneficiare delle convenzioni stipulate dalla "Mutua".

In caso di decesso del Socio, agli aventi causa spetta in solido tra loro secondo quanto stabilito dagli appositi Regolamenti:

- 1) la "Sovvenzione per decesso";
- 2) la liquidazione del "Conto Individuale di Anzianità";
- 3) il "premio di anzianità".

Articolo 10

PERDITA QUALITÀ' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni da Socio della "Mutua";
- b) per espulsione dalla "Mutua";
- c) per decesso.

L'espulsione, per fatti ed azioni che ledano gli interessi ed il prestigio della "Mutua", deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito l'interessato il quale comunque potrà ricorrere entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri.

L'espulsione a seguito del pronunciamento dello stato di morosità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è appellabile al Collegio dei Probiviri nei termini indicati da apposito Regolamento.

La morosità è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione quando il Socio non ha corrisposto alla "Mutua" le rate del prestito, oppure il Contributo C.I.A., nei termini e nelle modalità stabilite dagli appositi Regolamenti.

In caso di perdita della qualità di socio a seguito di espulsione, i medesimi Regolamenti possono prevedere, nella misura ivi indicata, la non integrale corresponsione dei contributi C.I.A. versati dal socio.

Il socio Ordinario che, a qualsiasi titolo, transiti o sia destinato per sopravvenute disposizioni di legge, alle dipendenze di diversa amministrazione o ente di natura pubblica o privata, conserva la qualità di socio ordinario salvo che non intenda più continuare a far parte della "Mutua" rassegnando le proprie dimissioni.

Il reintegro nella "Mutua" è subordinato alla decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

ORGANI DELLA MUTUA

Sono organi della "Mutua":

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Revisori;
- 4) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sono a titolo gratuito.

Con apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sono determinate le modalità di rimborso spese ai componenti degli organi statutari.

Articolo 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

Essa ha luogo nella sede della "Mutua" o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della "Mutua", su delibera del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio dei Revisori, ovvero quando lo richieda almeno il 10% dei Soci, mediante avviso da portare a conoscenza dei Soci, con affissione, almeno 20 giorni prima dell'adunanza, all'albo della "Mutua" e con eventuali ulteriori mezzi di comunicazione ed Internet, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione per favorire la massima diffusione.

Durante tale periodo, gli atti di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno a disposizione dei soci presso la sede della "Mutua".

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea, con delega, da altro Socio della stessa Regione purché non membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori.

Le deleghe devono essere comunque rilasciate con firma leggibile, sottoscritte dal delegante su apposito modulo predisposto dalla Cassa Mutua.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio socio-finanziario.

L'Assemblea ordinaria provvede:

- a) all'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario;
- b) a stabilire le direttive generali sull'azione che la "Mutua" dovrà svolgere;
- c) a deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori o dai Soci.

L'assemblea Ordinaria provvede inoltre, ogni quattro anni, a:

- 1) eleggere, tra i Soci, il Consiglio di Amministrazione della "Mutua";
- 2) eleggere, tra i Soci, i componenti del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; qualora non si raggiunga in prima convocazione la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero qualsiasi di Soci.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

L'Assemblea Straordinaria provvede a:

- a) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento e liquidazione della "Mutua".

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci; qualora non si raggiunga in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero qualsiasi di Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti; sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci intervenuti.

Articolo 13

Le votazioni per la elezione degli organi della " Mutua " hanno luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione sarà deciso di volta in volta dall'assemblea.

Le funzioni di scrutatore, nelle votazioni a scrutinio segreto, sono esercitate di norma dal Collegio dei Revisori integrato da almeno quattro Soci, nominati dall'assemblea.

Articolo 14

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori debbono astenersi dal votare, quando trattasi di deliberare sul Rendiconto Economico e Finanziario o su questioni che si riferiscono alle loro responsabilità.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La "Mutua" è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da nove Consiglieri, di cui sette eletti dall'assemblea dei Soci, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, e due nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tra i Soci Ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) cura l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) formula nei termini di cui allo Statuto il Rendiconto Economico e Finanziario, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) delibera sulla concessione dei prestiti e dei sussidi;
- d) emana i Regolamenti;
- e) adempie agli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dai Regolamenti;
- f) delibera su ogni altra materia nell'ambito degli scopi e sulle modalità di gestione della "Mutua";
- g) può nominare, anche fra coloro che non sono soci, il Direttore, il Contabile, il Cassiere ed eventuali collaboratori.

Il "Consiglio di Amministrazione" dura in carica quattro anni. In caso di cessazione o decadenza

dalla carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti.

Esso elegge fra i Consiglieri il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, tutte le volte che le circostanze lo esigano o su richiesta di almeno tre Consiglieri o due Revisori.

Il Consigliere che non partecipi, salvo gravi e giustificati motivi, a tre sedute consecutive o a cinque sedute nel corso dell'anno Sociale, decade dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di sei Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il mandato dei Consiglieri coincide con il mandato del Consiglio di Amministrazione.

A termine mandato i due Consiglieri uscenti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, partecipano a pieno titolo ai Consigli successivi al rinnovo delle cariche elettive, sino a designazione ufficiale dei Consiglieri subentranti da parte del Ministro.

Articolo 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della "Mutua" e la firma sociale.

Fra gli altri compiti, il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo adottate;
- c) adempie alle altre funzioni demandategli dallo Statuto e dai Regolamenti;
- d) prende, d'intesa con due Consiglieri, i provvedimenti d'urgenza, nell'interesse della "Mutua" e dei Soci di essa.

Deve, però, sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza di esso.

In caso di assenza le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore della "Mutua", il quale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto esercitando le funzioni di segretario. Il Direttore assiste il Presidente nel riferire al Consiglio su tutti gli atti in corso.

Il Direttore collabora con la Presidenza per una efficace funzionalità dell'Ente, dirige gli uffici della "Mutua" e cura la regolare e valida esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore provvede alla gestione della "Mutua" in conformità dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni, e firma, unitamente al Presidente o al Vice Presidente designato, i titoli di pagamento. In caso di assenza del Direttore, i predetti titoli saranno firmati dal Contabile o da altro collaboratore designato dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre è responsabile della tenuta dell'Inventario dei beni mobili ed immobili, e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio della "Mutua", controlla "entrate" ed "uscite", stato dei crediti e dei debiti e titoli relativi; predispose, d'intesa con il Presidente, il Rendiconto Economico e Finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Direttore può avvalersi dell'opera del Contabile, del Cassiere o di eventuali altri soggetti o società esterne.

Articolo 18

CONTABILE

Il Contabile può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli è il responsabile dell'ufficio contabilità della "Mutua", cura la rilevazione e la registrazione dei fatti amministrativi della gestione e attende, in particolare, alla tenuta della contabilità della "Mutua". La registrazione deve essere effettuata negli appositi registri previsti dalla normativa in vigore.

Fornisce al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori tutte le notizie che gli vengono richieste ed esibisce ai medesimi registri e documenti giustificativi. Predispose il Rendiconto Economico e Finanziario in base alle istruzioni del Direttore, compila periodicamente le situazioni contabili ed esige dal Cassiere i documenti relativi alle operazioni di prelevamento, riscossione e di pagamento.

In sostituzione del Direttore, firma i titoli di pagamento.

Articolo 19

CASSIERE

Il Cassiere può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ad esso incombono i seguenti obblighi:

- a) la tenuta dei registri di cassa e degli altri eventuali previsti;
- b) effettuare le operazioni di cassa attraverso i mezzi che egli ha a disposizione e comunque ritenuti idonei alla tracciabilità.

Tali pagamenti devono essere autorizzati per iscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci ed essere comprovati con ricevute debitamente quietanzate.

Di ogni pagamento o riscossione il Cassiere deve dare comunicazione al Contabile.

I prelevamenti sui c/c bancari o postali dovranno essere effettuati con titoli firmati dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti e dal Direttore.

In assenza del Direttore, i titoli saranno firmati dal Contabile o da altro collaboratore della "Mutua", designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le anticipazioni da fare al Cassiere, per i pagamenti che dovrà eseguire.

Il Direttore, il Contabile, il Cassiere ed i Soci, diretti collaboratori della "Mutua" non hanno diritto a compenso specifico. Tuttavia, per i predetti il Consiglio di Amministrazione propone, all'Assemblea, in sede di approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario annuale, una gratifica.

Articolo 21

FIDUCIARI

Il Consiglio di Amministrazione nomina, possibilmente in ogni capoluogo di Provincia, un Fiduciario scelto fra i Soci.

Ai Fiduciari sono demandati i seguenti compiti:

- a) pubblicizzare la "Mutua" e le sue finalità;
- b) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività della "Mutua" secondo le indicazioni del Consiglio stesso;
- c) segnalare al Consiglio di Amministrazione particolari necessità dei Soci, proporre al Consiglio di Amministrazione le iniziative culturali, sportive e ricreative che i Soci della Provincia o più Province intendano conseguire. Per i Fiduciari o loro delegati è previsto un

rimborso spese da deliberarsi, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione, al quale il Fiduciario stesso dovrà presentare documentata e motivata richiesta.

Articolo 22

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui due eletti dall'Assemblea dei Soci e uno nominato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L'Assemblea dei Soci nomina inoltre, due Revisori supplenti.

I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

A termine mandato il Revisore uscente nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, continua a svolgere a pieno titolo la funzione di Revisore anche successivamente al rinnovo delle cariche elettive sino a designazione ufficiale del revisore subentrante di nomina ministeriale.

Articolo 23

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due eletti dall'Assemblea dei Soci, ed uno nominato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

L'Assemblea dei Soci nomina inoltre due Probiviri supplenti.

I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai Soci.

I Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce, se vi sono ricorsi, almeno una volta a trimestre.

A termine mandato il Proboviro uscente nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, continua a svolgere a pieno titolo la funzione di Proboviro anche successivamente al rinnovo delle cariche elettive sino a designazione ufficiale del Proboviro subentrante di nomina ministeriale.

Articolo 24

FONDO DI RISERVA PREVIDENZIALE

Il Fondo di Riserva Previdenziale ha lo scopo di fronteggiare l'eventuale disavanzo di esercizio in conseguenza all'erogazione delle sovvenzioni per decesso, sussidi, e "premio di anzianità".

Tale fondo è alimentato da tutte le entrate di cui all'articolo 3, tranne le quote Sociali, nonché dall'eventuale residuo di cui all'art. 34 - lettera c) del presente Statuto.

Articolo 25

SOVVENZIONI PER DECESSO DEI SOCI

Le sovvenzioni per decesso Soci rientrano tra gli oneri della gestione.

Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del Socio, agli aventi causa in solido tra loro.

La misura della sovvenzione per decesso viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e non può essere inferiore a Euro 1.035,00.

La concessione della sovvenzione per decesso è disposta non appena la "Mutua" viene a conoscenza dell'avvenuto decesso del Socio, che deve essere comunque comunicato entro sei mesi.

Articolo 26

Il Socio designerà alla "Mutua", con apposita dichiarazione, i suoi beneficiari in caso di decesso.

La "Mutua" darà conferma scritta al Socio, di tale designazione beneficiaria.

Ove tale designazione non sia stata fatta, la liquidazione delle spettanze verrà corrisposta dalla "Mutua" in applicazione delle vigenti leggi in materia.

Nel caso non vi sia alcun beneficiario, la "Mutua" provvederà al rimborso delle spese funerarie, da chiunque sostenute, fatta eccezione degli Enti Pubblici, nei limiti massimi della sola "sovvenzione per decesso".

Articolo 27

CONTO INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

Il Conto Individuale di Anzianità (C.I.A.) è costituito dai contributi mensili anticipati che il Socio versa alla "Mutua".

Tali Contributi saranno corrisposti al Socio nel momento in cui cesserà di far parte della "Mutua".

In caso di decesso del Socio, i predetti importi saranno corrisposti secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 28

PREMIO DI ANZIANITA'

Viene corrisposto un "Premio di Anzianità" al Socio che appartenga alla "Mutua" da almeno tre anni e cessi di farne parte:

- a) per collocamento a riposo a qualsiasi titolo;
- b) per dimissioni dall'impiego;
- c) per licenziamento.

Si prescinde dall'anzianità di cui al primo comma per i Soci che perdono la qualità:

- per decesso;
- per collocamento a riposo a seguito di invalidità permanente contratta per qualsiasi causa.

Il "Premio di Anzianità" non viene corrisposto al Socio che abbia perduto tale qualità per i motivi indicati nei punti a) e b) dell'art. 10 del presente Statuto.

Perde il diritto alla corresponsione del "Premio di Anzianità" il socio che, avendo in corso di ammortamento un prestito, non estingue entro 180 giorni dalle dimissioni dall'impiego il residuo debito dovuto alla "Mutua", fermo restando la valutazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave e comprovato stato di necessità.

Tale premio rientra tra gli oneri della gestione e viene determinato per ogni anno di appartenenza alla "Mutua".

L'adeguamento del "Premio di Anzianità" viene determinato, unitamente alla decorrenza, dal Consiglio di Amministrazione. La decorrenza non sarà retroattiva.

Per la frazione di anno di appartenenza alla "Mutua" oltre i tre anni prescritti, il computo viene effettuato in dodicesimi.

Articolo 29

Il credito viene concesso ai Soci mediante prestiti estinguibili in una unica soluzione o in quote mensili. Le norme relative saranno stabilite in apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 2.

Articolo 30

La durata del prestito non può eccedere il periodo mancante per il collocamento a riposo del Socio presso l'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 31

Il debito non ancora estinto all'atto in cui il socio cessa di far parte della "Mutua" sarà recuperato sugli importi spettanti al socio medesimo a qualsiasi titolo.

Articolo 32

E' espressamente vietato alla "Mutua" di procedere alla raccolta dei depositi fiduciari per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

Articolo 33

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Nel termine di quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, a mezzo del suo Presidente e del Direttore della "Mutua", alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario e lo sottopone al Collegio Sindacale e quindi all'Assemblea dei Soci. Il Rendiconto Economico e Finanziario, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Articolo 34

Il saldo attivo di esercizio sarà così ripartito:

- a) alla riserva Ordinaria il 5% fino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo del capitale Sociale;
- b) alla riserva operazioni creditizie il 5% fino al raggiungimento di una somma pari ad un ventesimo dell'importo prestiti;
- c) il rimanente sarà attribuito al Fondo di Riserva Previdenziale.

Articolo 35

SCIOLGIMENTO DELLA MUTUA

Lo scioglimento della "Mutua" deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La deliberazione sarà valida solo quando otterrà il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

Il patrimonio Sociale netto, detratti gli importi dei conti individuali di anzianità che saranno restituiti ai Soci, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo le norme di legge vigenti.

Articolo 36

Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e della Normativa Vigente in materia.